

SOCIETÀ E CONTRATTI

di ALESSANDRO PESCARI

Start-up innovative, regolamentazione aggiornata

Con molteplici disposizioni normative e di prassi, dal 2012 (D.L. 18.10.2012, n. 179 e smi) il legislatore è intervenuto in materia di start-up innovative, con l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile.

Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 193/2024), sono state apportate significative modifiche alle start-up innovative, già iscritte o che si iscriveranno nella sezione speciale del Registro delle Imprese. **Tra le modifiche principali si annotano** la ridefinizione del requisito dimensionale, prevedendo che le start-up debbano rientrare nella definizione UE di PMI secondo la raccomandazione 2003/361/CE, nuovi limiti all'attività prevalente, nuove durate della permanenza nel Registro speciale delle Imprese e un regime transitorio per le start-up già iscritte nella sezione speciale alla data del 18.12.2024, con obblighi di adeguamento ai nuovi requisiti in certi tempi. Inoltre, **sono state incrementate alcune agevolazioni fiscali per gli investitori**, prevedendo la detrazione Irpef in regime "de minimis" (massimo 100.000 euro per ciascun periodo d'imposta) per investimenti in equity di start-up innovative dal 1.01.2025 del 65% (anziché del precedente 50%). Al tempo stesso è stato ridotto il periodo minimo di mantenimento dell'investimento per beneficiare della detrazione, ora previsto in almeno 3 anni.

La permanenza nella predetta sezione speciale, dopo la conclusione del 3° anno è consentita fino a complessivi 5 anni, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente); stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o dell'occupazione superiore al 50% dal 2° al 3° anno; costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo; ottenimento di almeno un brevetto.

Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese di cui sopra potrà adesso **essere esteso per ulteriori 2 anni** (sino a un massimo di 4 anni complessivi) per il passaggio alla fase di c.d. "Scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti: aumento di capitale, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore a 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione; incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa superiore al 100% annuo. Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle Imprese per un massimo di 9 anni complessivi.

Recentemente il MIMIT, con la circolare 29.07.2025, n. 0072022, ha offerto i seguenti principali chiarimenti dal lato operativo, in particolare in merito **alle attività di "consulenza" e "agenzia"**. Per "consulenza" si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un'impresa. Pertanto, dovranno essere escluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese con i seguenti codici Ateco prevalenti: a) 70.2 - Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale; b) 74.99 - Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. Per "agenzia", invece, si deve intendere un'impresa che ha per scopo l'esercizio di funzioni intermedie per l'assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l'attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della L. 204/1985. D'altra parte, non esistendo codici Ateco strettamente riconducibili al concetto di "agenzia", è raccomandato di prestare particolare attenzione all'attività dichiarata dall'impresa presso il RI e alla descrizione dell'attività prevalente che il richiedente sarà tenuto a inserire nel modello di autocertificazione dei requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale.

Inoltre, i requisiti necessari per il **mantenimento delle prerogative delle start-up innovative** devono essere comunicati nei termini previsti (6 o 12 mesi), pena la cancellazione d'ufficio.